



COMUNE DI SAN TEODORO

PROVINCIA DI MESSINA

-Via Vittorio Emanuele, 13, 98030 San Teodoro (ME) -



Affidamento contratto di rendimento energetico - concessione dei LAVORI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA da realizzarsi ai sensi dell'art.183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con diritto di prelazione da parte del Promotore

CUP: G15F16000010005 - CIG: 74263734DE

Procedura a norma dell'art. 183, comma 15, del DLgs 50/2016 coordinato con la LR 12/2011 ed il DPRS 13/2012 e ss.mm.ii.

Procedura indetta in esecuzione della determinazione dirigenziale del Comune di San Teodoro **n.40 del 20/03/2018**

DISCIPLINARE DI GARA

Ai fini del presente Disciplinare si intende per Codice degli Appalti (d'ora in poi semplicemente "**Codice**") il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura*", come modificato

- dal DL n. 244 del 30.12.2016 in vigore dal 30.12.2016,
- dal DLgs n. 56 del 19.04.2017 (cd 1° Correttivo Appalti) in vigore dal 20.05.2017, - dalla Legge n. 96 del 21.06.2016 in vigore dal 24.06.2017.

Per "**Regolamento**" il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016).

Inoltre con specifico riferimento alla Regione Siciliana, ai fini delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, vige la Legge 12 luglio 2011, n. 12 "*Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali*" con le modifiche apportate dall'art. 24 della Legge 17 maggio 2016, n. 8 "*Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie*" ed il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R.*

5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni", come modificato

- dalla Legge Regionale n. 1 del 26.01.2017 in vigore dal 27.01.2017,
- dal Decreto Assessorato Infrastrutture Mobilità e trasporti 13 settembre 2017

PREMESSA

Il presente disciplinare contiene prescrizioni integrative del *bando di gara* - di cui forma parte integrante e sostanziale - relative alle modalità di partecipazione alla gara di presentazione dell'offerta e di procedura di aggiudicazione.

La procedura è finalizzata all'individuazione di un operatore economico E.S.Co per l'attuazione del C.R.E. (Contratto di Rendimento Energetico) mediante F.T.T. (Finanziamento Tramite Terzi) per la realizzazione dei:

LAVORI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

L'Operatore Economico che sottoscrive la convenzione (Concorrente singolo ovvero Capogruppo di ATI) dovrà essere un **soggetto certificato UNI CEI 11352:2014** (vedi Art. 8 comma 2 Dlgs. 102/2014) ed altresì garantire:

- il cofinanziamento del progetto approvato,
- il risparmio energetico consequenziale allo stesso
- il pagamento della bolletta per la fornitura di energia elettrica per l'intera durata della concessione.

Il risparmio energetico si dovrà ottenere mediante iniziative ed azioni progettuali per mezzo risorse finanziarie proprie ovvero attraverso il **Finanziamento Tramite Terzi** così come disciplinato all'art. 2, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 30.05.2008 n. 115 e ss.mm.ii.

Il **Contratto di Rendimento Energetico** è un contratto di scopo in cui all'Amministrazione viene garantito il risultato. All'Operatore Economico aggiudicatario della procedura spetterà il compenso solo ed esclusivamente nel caso di ottenimento del risultato, ovvero solo all'attestazione del risultato di riduzione dei consumi offerti.

L'amministrazione procederà anche in presenza di una solo soggetto ritenuto idoneo, riservandosi tuttavia di non procedere all'aggiudicazione qualora l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

FINANZIAMENTO E CO-FINANZIAMENTO

Finanziamento: Progetto di finanza in **Partenariato Pubblico Privato** (P.P.P.) con investimento di capitale privato.

A titolo di prezzo ed al fine di sgravare gli oneri prestazionali derivanti a suo carico dal contratto eventualmente stipulato per gli effetti del presente avviso, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di reperire un co-finanziamento degli investimenti previsti dal contratto di partenariato pubblico-privato con risorse bancarie ovvero con sovvenzioni a fondo perduto.

L'importo del finanziamento privato troverà copertura nel solo risparmio prodotto dall'efficientamento che l'Operatore Economico dovrà garantire e comprovare in fase di partecipazione con adeguati Piani Economici Finanziari asseverati dai soggetti deputati di cui all'art. 183 comma 9 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii. che giustifichino l'equilibrio economico-finanziario distintamente e specificamente in ognuna delle seguenti diverse ipotesi:

- Finanziamento ad integrale copertura dell'investimento da parte del candidato (finanziamento privato del 100% dell'investimento complessivo, da documentarsi a norma dell'art. 180 comma 7 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e smi) mediante risorse finanziarie proprie ovvero attraverso il finanziamento tramite terzi (così come definito dall'art. 2, comma 1, lettera m) del DLgs 30 maggio 2008, n.115);
- co-finanziamento da parte dell'Ente Pubblico (a titolo di prezzo) a fondo perduto, per un massimo del 49% del costo dell'investimento complessivo (ai sensi dell'art. 165, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.).

PROMOTORE

Si comunica che:

- promotore è L' A.T.I. ELIOS S.r.l. - ARTEC E.S.Co S.r.l.
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 02 del 23/01/2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal promotore, completo di piano economico finanziario asseverato, di bozza di convenzione, di descrizione delle caratteristiche del servizio e della relativa gestione;
- con la summenzionata deliberazione il progetto è stato dichiarato ammissibile e di pubblico interesse per il Comune di San Teodoro.

STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE PER LA QUALE E'INDETTA LA GARA

Comune di San Teodoro - Via Vittorio Emanuele, 13, 98030 San Teodoro (ME)

Tel.: 095 773 9110

Pec.: santeodoro@pec.intradata.it

Indirizzo Internet (URL) www.comune.santeodoro.me.it

C.F. 01974610832 - P.I. 95005740832

Responsabile del Procedimento : Geom. Carmelo Anzalone

PUNTO 1 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016 (*Codice*) e ss.mm.ii., con le modalità di cui all'art. 3, lettera sss) ed all'art. 60, comma 1, mentre il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell'articolo 95 del medesimo D.Lgs., secondo i parametri di giudizio ed i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016: Il *promotore* è invitato a partecipare alla presente procedura;

Il *promotore*, qualora non risulti aggiudicatario, avrà facoltà di esercitare entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario;

Se il *promotore* non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati al comma 9, art. 183, del *Codice*.

Se il *promotore* esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese (da documentare e giustificare) per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al summenzionato comma.

PUNTO 2 – CONTENUTI GENERALI DELLA CONCESSIONE

2.1 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

La Concessione ha per oggetto i LAVORI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA nonché l'erogazione di servizi per l'intera durata della concessione, da

aggiudicarsi secondo il criterio dell'OEPV sulla base di una proposta progettuale (*Progetto di fattibilità tecnica ed economica*) predisposta dal promotore medesimo e posta a base di gara.

Con procedura aperta, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. si intende individuare l'operatore economico che finanzierà, eseguirà e gestirà, mediante l'istituto della "Finanza di Progetto", con diritto di prelazione a favore del Soggetto Promotore:

- a. L'esecuzione di lavori e, nello specifico: l'efficientamento energetico del parco lampade esistente; l'installazione di nuovi quadri di fornitura di energia elettrica in sostituzione di quelli esistenti sul territorio comunale; interventi sugli impianti esistenti (reti di alimentazione, sostegni ammalorati e/o fatiscenti etc); la fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
- b. L'esecuzione di lavori di realizzazione ed implementazione di servizi e periferiche "smart";
- c. La progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione, degli interventi.
- d. La manutenzione ordinaria e straordinaria programmata / su richiesta e la gestione degli impianti.
- e. L'erogazione di servizi *smart city*, monitoraggio dei consumi e degli impianti per l'intera durata della concessione.
- f. L'approvvigionamento di energia elettrica per l'illuminazione pubblica; la corresponsione di tutti gli oneri connessi alla società elettrica distributrice, sia essa produttore, grossista o distributore, previa voltura ovvero nuova stipulazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo al concessionario.

Si precisa che dovrà essere onere dei concorrenti, compreso il Promotore, aggiornare il progetto posto a base di gara alle prescrizioni di cui al D.lgs 56/2017 (correttivo del codice degli appalti D.lgs 50/2016) prevedendo un'iniziativa di Partenariato Pubblico Privato - e nella fattispecie una CONCESSIONE DI LAVORI .

2.2 IMPORTO DELL'INTERVENTO

L'importo complessivo dell'investimento, come risultante dal Quadro Economico del Progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal Promotore, è pari ad euro 813.000,00 IVA compresa, e risulta ripartito come segue:

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA

1) Importo lavori Efficientamento Energetico (OGGETTO DI C.R.E.)	€ 405.140,00
2) Importo lavori adeguamento e messa a norma (NON OGGETTO DI C.R.E.)	€ 152.500,00
<i>Sommano € 557.640,00 comprensivi di oneri per la sicurezza di € 16.729,20</i>	
<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>	
<i>IVA: 22% Importo lavori</i>	€ 122.680,80
<i>Spese pubblicità e procedure di gara</i>	€ 20.000,00
<i>Spese per redazione Proposta: 2,5% importo lavori C.R.E.</i>	€ 10.128,50
<i>Progettazione e Direzione Lavori: 8% Importo lavori</i>	€ 44.611,20
<i>Spese RUP: 35% del 2,5% Importo Lavori</i>	€ 4.879,35
<i>Collaudi</i>	€ 10.000,00
<i>Arrotondamenti</i>	€ 15.178,15
<i>Imprevisti: 5% Importo lavori</i>	€ 27.882,00
3) Totale Somme a Disposizione	€ 255.360,00
Totale costo intervento	€ 813.000,00

N.B. Si precisa che tutti gli interventi previsti nel progetto posto a base di gara ovvero gli interventi che i concorrenti vorranno inserire nella propria offerta sulla scorta di quanto prescritto al punto 2.6 del presente Bando, dovranno essere oggetto di Concessione senza distinzione alcuna tra "interventi oggetto" ed "interventi

non oggetto” di C.R.E. Resta inteso che, ai fini della determinazione dell'*ammontare del cofinanziamento* da parte dell'offerente ovvero della determinazione del *valore dell'investimento previsto per l'intervento* e del conseguenziale calcolo del requisiti di cui all'art. 95 del DPR 207/2010, l'importo sarà dato dalla somma delle voci 1) e 2) del quadro economico (€ 557.640,00)

Sul progetto, in atto, non è stato ancora ottenuto alcun finanziamento pubblico e diventa dunque necessario, al fine dell'attivazione dell'intervento, il cofinanziamento privato da parte dell'offerente tramite lo strumento del F.T.T. (Finanziamento Tramite Terzi).

Saranno a carico esclusivo del soggetto concessionario tutte le spese inserite nel quadro economico di Progetto di fattibilità tecnica ed economica come *Somme a disposizione dell'Amministrazione*, ivi incluse le spese di funzionamento della commissione nonché di pubblicazione del bando di gara sulla GURS e sui quotidiani le quali – nel caso fossero anticipate dall'Amministrazione appaltante, dovranno essere alla medesima rimborsate.

2.3 CATEGORIA LAVORI

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione.				
CATEGORIA	CLASSE	IMPORTO	INCIDENZA	SUBAPPALTO
OG10	III	€ 557.640,00	100%	Max 30%

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture (art. 105 – comma 2, D.Lgs. n. 50/2016).

2.4 VALORE DELLA CONCESSIONE - CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO

Il valore complessivo del contratto è di € 614.754,15 ed è calcolato come somma dei canoni polinomi per l'intera durata della concessione

Il corrispettivo del concessionario per la realizzazione dell'intervento è costituito dal **Canone Polinomio** onnicomprensivo erogato dall'Amministrazione concedente durante l'intero periodo della concessione.

Il **canone polinomio** onnicomprensivo annuale **posto a base di gara** ammonta ad € 40.983,61, di cui € 32.962,91 componente finanziamento lavori ed € 8.020,70 componente servizi, oltre IVA se dovuta per legge.

2.5 POSSIBILITA' DI RIMODULAZIONE DEL CANONE POLINOMIO - PAGAMENTI RELATIVI ALL'ESERCIZIO A norma dei commi 2 e 3 dell'Art. 182 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione Comunale si riserva l'eventuale **rimodulazione del canone polinomio** in funzione della eventuale determinazione di un "prezzo" - nei limiti e con le modalità di cui all'art. 180 comma 6 - che la stessa potrà reperire a mezzo di contributi (sovvenzioni) in conto capitale, per il finanziamento parziale dei lavori, a valere sulle Azioni 4.1.3, previste dal POFESR 2014/2020, di cui sono beneficiari specificatamente i partenariati pubblico-privati con E.S.Co., come previsto dal presente avviso.

Nella superiore ipotesi l'Amministrazione dovrà riconoscere all'Operatore Economico aggiudicatario - nel caso di finanziamento parziale dei lavori in conto capitale da parte del Comune - il canone caratterizzato da una componente finanziaria proporzionalmente decurtata dell'importo dei lavori finanziati in conto capitale (con le risorse indicate al superiore paragrafo FINANZIAMENTO CO-FINANZIAMENTO lettera b)).

2.6 DURATA DELLA CONCESSIONE

Costituendo elemento di valutazione dell'offerta, la durata della concessione, sarà indicata dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico economiche, ma non potrà essere comunque superiore ad anni 15 (quindici), con decorrenza dalla data di stipula della convenzione.

La durata della Concessione così fissata, è da ritenersi immutabile. L'amministrazione comunale si riserva di concordare con il concessionario l'eventuale proroga della durata contrattuale.

2.7 TEMPO MASSIMO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Il termine dei lavori è stabilito in 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2.8 SOCIETA' DI PROGETTO

Il soggetto aggiudicatario ha facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del *Codice*, in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile con un capitale il cui minimo non sia inferiore ad 1/20 dell'importo dell'investimento.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

PUNTO 3 – ELEMENTI POSTI A BASE DI GARA

Sulla base del *Progetto di fattibilità tecnica ed economica* presentato dal promotore ed approvato dall'Amministrazione Comunale, sono posti a base di gara:

- a) progettazione
- b) esecuzione dei lavori
- c) Gestione, manutenzione, monitoraggio degli impianti

3.1 PROGETTAZIONE

Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dovrà essere redatto a cura dei concorrenti alla gara avendo in riferimento il *Progetto di fattibilità tecnica ed economica* redatto dal promotore.

Dovrà essere onere dei concorrenti, compreso il Promotore, aggiornare il progetto posto a base di gara alle prescrizioni di cui al D.lgs 56/2017 (correttivo del codice degli appalti D.lgs 50/2016) prevedendo un'iniziativa di Partenariato Pubblico Privato - e nella fattispecie una CONCESSIONE DI LAVORI - che garantisca, in aggiunta a quanto già previsto nel suddetto progetto approvato:

- Lavori di realizzazione ed implementazione di servizi e periferiche "smart";
- L'approvvigionamento di energia elettrica per l'illuminazione pubblica; la corresponsione di tutti gli oneri connessi alla società elettrica distributrice, sia essa produttore, grossista o distributore, previa volta oltro nuova stipulazione del contratto di fornitura dell'energia elettrica in capo al concessionario.
- L'erogazione di servizi *smart city*, monitoraggio dei consumi e degli impianti per l'intera durata della concessione.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica a base d'asta è composto da:

ELABORATI GENERALI	
01	Elenco elaborati
02	Relazione illustrativa
03	Relazione tecnica

04	Studio di prefattibilità ambientale
05	Prime indicazioni sulla sicurezza
06	Inquadramento territoriale
07	Planimetria stato di fatto impianti
08	Calcolo sommario della spesa
09	Quadro economico
10	Piano Economico e Finanziario
11	Schema di convenzione
12	Relazione esplicativa sulla proposta di CRE

In questa fase i partecipanti alla gara per l'affidamento della concessione potranno proporre delle **varianti migliorative** al *Progetto di fattibilità tecnica ed economica* del promotore, fermi restando gli aggiornamenti/integrazioni espressamente richiesti dal Concessionario di cui al punto 3.1, e purché non si configurino come alternativa progettuale, ma si limitino ad innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto posto a base di gara.

Le opere migliorative previste dovranno essere descritte compiutamente mediante:

- A. relazione descrittiva dettagliata di ciascuna opera migliorativa;
- B. elaborati grafici esplicativi;
- C. descrizione e/o schemi degli impianti, se previsti.

Gli elaborati progettuali e le eventuali varianti migliorative saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Gli elaborati grafici e descrittivi dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale da evidenziare la qualità del progetto e la funzionalità delle opere progettate, così che nelle successive fasi di progettazione non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

3.2 ESECUZIONE DELLE OPERE

L'aggiudicatario dovrà eseguire i lavori in modo da rendere minimo il disagio alla viabilità stradale ed alla fruizione degli spazi pubblici. L'amministrazione potrà, ad insindacabile giudizio, concedere proroghe al termine di ultimazione lavori previsto nel contratto qualora si siano verificati ritardi nei lavori per cause non imputabili al concessionario e tempestivamente comunicate al concedente.

Il Comune, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e dei competenti uffici comunali, ha il diritto di verificare che i lavori siano eseguiti secondo il programma temporale di costruzione.

Il RUP eserciterà, inoltre, tutte le attività di coordinamento vigilanza e controllo sui lavori stabiliti dalla Legge e dal Regolamento, per quanto di sua competenza.

Tutti i lavori sono soggetti a collaudo.

3.3 GESTIONE DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà sviluppare il piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione tenendo debitamente conto:

- *del costo complessivo di realizzazione delle opere;*
- *dell'ammontare dei Servizi: smart city, gestione, manutenzione compresi nella Concessione;*

- > del valore del Canone Polinomio Omnicomprensivo individuato dal concessionario a copertura dei costi e per la remunerazione del capitale;
- > del prospetto economico finanziario riepilogativo per tutti gli esercizi;
- > degli indicatori di equilibrio: flusso di cassa netto, flusso di cassa attualizzato (VAN), tasso interno di rendimento (TIR)

Nessun onere farà carico al Comune di San Teodoro sia di natura diretta che indiretta e/o accessoria relativa alla concessione di cui si tratta; il concessionario, pertanto, eseguirà tutte le prestazioni a proprio esclusivo rischio, mediante la propria organizzazione imprenditoriale, con propri mezzi tecnici e finanziari.

Ogni ulteriore onere gestionale e finanziario per la realizzazione dell'opera è a carico dell'impresa concessionaria.

PUNTO 4 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le

Ore 12:00 del giorno 07/05/2018

esclusivamente all'indirizzo:

COMUNE DI SAN TEODORO, VIA VITTORIO EMANUELE 13 – 98030 – SAN TEODORO (ME)

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, solamente negli ultimi tre giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte (escluso il sabato), **dalle ore 09:00 alle ore 12:30**, presso l'ufficio suddetto. In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Per evitare dubbi interpretativi si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico, debitamente chiuso e sigillato, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono fisso e cellulare, posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e riportare la dicitura:

Affidamento contratto di rendimento energetico - concessione dei LAVORI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA da realizzarsi ai sensi dell'art.183 comma 15 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con diritto di prelazione da parte del Promotore

Si precisa che nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico i nominativi, gli indirizzi ed i codici fiscali dei singoli partecipanti, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi.

Il citato plico (**plico principale**) deve contenere all'interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“BUSTA A – documentazione amministrativa”

“BUSTA B – offerta tecnica”

“BUSTA C – offerta economico-temporale”.

Si precisa che la mancata separazione dell'*offerta economica-temporale* dalla *documentazione amministrativa* o dall'*offerta tecnica*, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'*offerta economica-temporale*, costituirà causa di esclusione.

Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

PUNTO 5 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del “Codice” nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 46, 47 e 48 del medesimo “Codice”, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dai successivi articoli del presente disciplinare, costituiti da:

- operatori economici con **idoneità individuale** di cui alle lettere a) (**imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative**), b) (**consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane**), e c) (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, comma 2, del “Codice”;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alla lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) dell'articolo 45, comma 2, del “Codice”;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

5.1. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI, GEIE

Ai sensi dell'art. 48, del “Codice”, i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, i GEIE possono presentare domanda di partecipazione anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Ai sensi dell'art. 48, del “Codice”, agli operatori economici concorrenti **è vietato** partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, **rete di imprese**).

E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE di indicare in sede di domanda di partecipazione, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del “Regolamento”. Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in rete di imprese.

Per ulteriori specificazioni si rimanda all'art. 48 del “Codice”.

5.2. CONSORZI

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del "Codice" (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane*) ed i Consorzi Stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del "Codice" sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere o comunque produrre autonomamente tutte le dichiarazioni.

5.3. AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE - art. 45, comma 2, lett. f) Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; tale sottoscrizione, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).
- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:
 - sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto
 - sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto.

In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito.

- Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituisce elemento idoneo ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della rete di imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla specifica gara.

N.B.

Come precisato nella citata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del "Codice" e li attestino in conformità alla vigente normativa.

Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata la rete di imprese "strutturalmente" assimilata dal "Codice" al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), trovano applicazione, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, le regole in tema di qualificazione previste per i succitati raggruppamenti.

Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali.

PUNTO 6 – CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE**6.1 REQUISITI DI ORDINE MORALE**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- A)** le cause di esclusione di cui all'articolo 80 del "Codice", che per opportuna conoscenza dei concorrenti, si riporta di seguito nella sua integralità:
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - b. frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - c. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - d. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del DLgs n. 109/2007 e s.m.i.;
 - e. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il DLgs n. 24/2014;
 - f. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del DLgs 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81;
 - f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
 - f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
 - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre

2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al c. 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo c. 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

B) Mancato rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

C) Insussistenza della condizione di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

D) **Non è ammessa, altresì**, la partecipazione alla gara di quei concorrenti che si avvalgono di progettisti indicati o associati per i quali, fatto salvo l'obbligo di possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui al PUNTO 6.6 del presente disciplinare, sussistono i seguenti elementi ostativi:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del "Codice";
- l'inesistenza dei requisiti di cui agli articoli 254 e 255 del Regolamento, rispettivamente in caso di società di ingegneria o di società professionali;
- mancato rispetto della disciplina inerente ai piani di emersione di cui alla superiore lett. **B)**;
- insussistenza della condizione di cui alla superiore lett. **C)**.

E) Mancata adesione al protocollo di legalità "*Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa*" di cui al successivo PUNTO 6.2 del presente *Disciplinare di gara*.

6.2 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO – CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'appalto di cui al presente bando le procedure di controllo preventivo dettate dall'*Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa* siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005.

Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel *Bando di gara* e nel presente *Disciplinare*, le seguenti disposizioni:

- a. La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del D Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii..

b. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., con le eccezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

c. Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.

L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione.

Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.

d. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii..

L'offerente deve dichiarare:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali appalti non saranno autorizzati;
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna
- a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; qualora la Stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.

La violazione di tutte le summenzionate clausole comporta per le imprese che partecipano alle gare d'appalto il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.

L'offerente deve dichiarare che si obbliga in caso di aggiudicazione:

- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- che si obbliga a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- che si obbliga a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Le dichiarazioni dovranno essere inserite nella “Busta A – Documentazione Amministrativa”

6.3 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 83, comma 1 del “Codice” sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri dell'UE.

Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l'iscrizione all'Albo delle società cooperative.

6.4 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE - art. 83, comma 1, lett. b) e c) del “Codice”

I concorrenti, per partecipare alla gara, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti speciali di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria, di capacità tecnico-organizzativa e di progettazione:

Qualificazione

I concorrenti, singoli, consorziati, raggruppati, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la **qualificazione nella categoria prevalente “OG10” – classifica III**

**** Precisazione in merito ai requisiti dei consorzi alle gare*

Ai sensi dell'art. 47 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

**** Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE di TIPO ORIZZONTALE:*

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), e le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), ed i GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del “Codice” di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima

del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. **I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.**

***** Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti di, reti di imprese e GEIE di TIPO VERTICALE:**

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), e le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) ed i GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g), di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti dal mandatario/capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo.

***** Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di RTI, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE di TIPO MISTO:**

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettere e), e le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), ed i GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g) del "Codice" di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente risulta assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento.

***** Imprese COOPTATE di cui all'art. 92 del Regolamento:**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 - art. 92 del "Regolamento", se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal presente Disciplinare di Gara, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della sottoscrizione della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa richiesta dal presente Disciplinare di Gara, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono, pena l'esclusione, sottoscrivere le autocertificazioni e sottoscrivere la domanda di partecipazione.

N.B. 1:

Le imprese partecipanti a RTI, o a Consorzi o a GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), g) del "Codice", nonché le imprese di rete di cui all'art. 45, comma 1, lett. f) del "Codice", devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara le quote di partecipazione, le categorie e le percentuali di lavori che intendono eseguire.

N.B. 2:

Nel caso in cui l'attestazione SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, la partecipazione alla gara è ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, una nuova valida certificazione di qualità e di avere *in itinere* l'adeguamento della

propria attestazione SOA (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27/10/014, n. 5297; AVCP parere 20/11/2013 n. 190; Id., parere 10/04/2013 n. 45; Id., parere 04/04/2012 n. 55).

N.B. 3:

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo – **a pena di esclusione** - alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 18/07/012, n. 27).

6.5 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

I concorrenti, devono essere anche in possesso, ai sensi dell'art. 95, comma 1 del "Regolamento", dei seguenti ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero **€ 55.764,00**;
- b) capitale sociale, sottoscritto, non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento, ovvero non inferiore **ad € 27.882,00**;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ossia non inferiore ad **€ 27.882,00**;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dalla proposta progettuale, per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto per l'intervento, ossia non inferiore ad **€ 11.152,80**.
- e) possesso di attestazione SOA per categorie di opere e classifiche adeguate ai lavori da eseguire, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione sia per l'esecuzione che per la progettazione.

(nel caso in cui il concorrente sia in possesso della qualificazione SOA per la sola esecuzione, deve indicare o associare, per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, uno dei soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 46 del Codice e dovrà produrre la documentazione probante il possesso da parte del soggetto incaricato della progettazione dei requisiti previsti per legge così come specificati e dettagliati nel presente *Disciplinare di gara*).

In alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura di 1,5 volte.

Il requisito previsto alla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

****** *Precisazione in ordine ai requisiti di cui al PUNTO 6.5* ******

- * Ai fini della determinazione dei suddetti requisiti, il valore dell'investimento previsto per l'intervento deve corrispondere al costo di realizzazione delle opere, come previste dalla soluzione progettuale proposta dal concorrente (CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA).
- * Qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i suddetti requisiti devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b).
- * Per svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini, di cui alla lettera c), il periodo di riferimento da tenere in considerazione è rappresentato dagli ultimi cinque esercizi, fiscalmente chiusi, antecedenti alla data di pubblicazione del Bando di gara.

Per servizio affine di cui alle lettere c) e d), si intende la realizzazione ovvero la gestione di impianti di pubblica illuminazione.

- * Ai fini dell'attestazione dei requisiti di cui alle lettere c) e d) e, quindi, della loro comprova in sede di verifica, saranno considerate le prestazioni ed il relativo valore attestate da certificati di regolare esecuzione rilasciati da Amministrazioni Comunali e/o da equivalente documentazione idonea e comunque in conformità a quanto previsto dal "Codice".

6.6 REQUISITI TECNICO AMMINISTRATIVI – E.S.Co art. 16 del d.lgs 115/2008

- f) di essere accreditati alla presentazione dei progetti per il rilascio dei TEE (Titoli di efficienza energetica) da parte dell'AEEG (Autorità Energia Elettrica e del Gas) ovvero dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) quale E.S.Co. (Energy Service Company);
- g) di aver presentato ed ottenuto assenso di merito tecnico da parte del G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) per il rilascio dei TEE ai sensi del DM 20/04/2004;
- h) essere un soggetto E.S.Co. in possesso della Certificazione UNI CEI 11352:2014;
- i) essere un soggetto E.S.Co. con all'interno del proprio organico almeno una figura professionale - E.G.E. Esperto in Gestione dell'Energia certificato UNI CEI 11339:2009 in possesso dei requisiti per la progettazione;

6.7 SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

I concorrenti che intendano progettare ed eseguire i lavori costituenti l'intervento proposto in offerta, con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, per progettazione e costruzione. Resta fermo che il concorrente deve essere in possesso, altresì, dei requisiti richiesti per i progettisti di cui ai successivi punti 6.7.1 e 6.7.2.

Qualora il concorrente (pur in possesso di SOA per progettazione e costruzione) non disponga dei requisiti previsti per la progettazione, ovvero sia in possesso di attestazione SOA relativamente alla sola costruzione, per potere partecipare alla presente procedura dovrà alternativamente:

- indicare uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del "Codice" cui affidare l'attività di progettazione;
- partecipare alla gara o consorziandosi o in raggruppamento con i soggetti di cui alla lettera a), art. 46, comma 1, del *Codice* in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.

NB:

Si precisa che qualora il concorrente dimostri i requisiti connessi alla prestazione di progettazione ASSOCIANDO progettisti esterni, e quindi costituendo con essi un raggruppamento temporaneo, questi ultimi rivestono la qualità di concorrente e come tali devono sottoscrivere tutta la documentazione richiesta dal presente Disciplinare di Gara. Viceversa, qualora il concorrente dimostri i requisiti connessi alla prestazione di progettazione INDICANDO progettisti esterni, che però non vengono formalmente associati all'esecutore, questi ultimi, non entrando a far parte di un raggruppamento temporaneo, non assumono la qualità di concorrente e devono sottoscrivere solo l'autocertificazione.

6.7.1. Requisiti di ordine professionale e morale

In ogni caso, i progettisti, devono essere iscritti all'albo professionale secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, relativamente alla progettazione delle opere oggetto della concessione ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del "Codice".

Per le imprese di progettazione (società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili), è necessaria l'iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio, per attività d'impresa pertinenti con l'appalto in oggetto.

6.7.2. Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di cui all'art. 83, comma 1 lett. b e c) del "Codice", devono essere posseduti dai progettisti indicati o associati (come indicati nell'offerta) nonché di quelli facenti parte dello staff del concorrente, nei seguenti termini:

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura dei migliori tre esercizi nell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo globale non inferiore all'importo delle spese tecniche – IVA compresa - come indicate nel quadro economico allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base d'asta;
- avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori riconducibili alla categoria di opere: **IA.03 – impianti - classe/categoria III/c o categoria superiore, per € 557.640,00** della tavola Z-1 allegata al D.M. del Ministero della Giustizia 17/06/2016.

Gli importi di cui sopra saranno desunti dal computo metrico estimativo allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto dal concorrente.

Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), è richiesto il requisito di un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (*soci attivi, dipendenti, consulenti su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni*) nella misura minima di **2 unità** (progettista/coordinatore della sicurezza).

****** Precisazione in ordine alle capacità di cui al PUNTO 6.6.2 ******

- * La capacità economica finanziaria di cui alla lettera a) può essere comprovata ai sensi dell'Allegato XVII, parte I, del "Codice", anche attraverso idonee referenze bancarie, ovvero mediante copertura assicurativa contro rischi professionali per un massimale non inferiore all'importo dei lavori (come desumibile dal quadro economico del progetto di fattibilità tecnica ed economica proposto dal concorrente).
- * Qualora il concorrente sia in possesso dell'attestazione SOA per progettazione e costruzione ed intenda procedere alla progettazione dell'opere tramite il proprio staff non deve dimostrare il requisito relativo al fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura.
- * I servizi di ingegneria, che concorrono al cumulo del requisito di cui alle lettere b) e c) sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero, la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.
- * Le società di professionisti e le società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lett. b e c) del "Codice" devono possedere, inoltre, i requisiti previsti rispettivamente agli artt. 254 e 255 del Regolamento.
- * I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lett. b e c) del "Codice" si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall'art. 83 del "Codice".

- * Saranno esclusi dal procedimento di gara i concorrenti che indicano gli stessi progettisti, ovvero se questi risultano componenti di un raggruppamento di professionisti indicato da altre imprese, ovvero se i progettisti indicati, o anche uno di questi, è/sono, a sua/loro volta, concorrente/i alla gara quali componenti di un raggruppamento o consorzio.

ART. 7 – AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89, comma 1 del "Codice", il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ex articolo 45 del "Codice", può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione e di capacità economico-finanziaria del presente disciplinare, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del "Codice", nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente per parte sua dovrà dimostrare di poter disporre dei mezzi necessari di cui è carente, mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e che attesti inoltre di non partecipare alla gara in proprio od in forma associata o consorziata. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del "Codice" nei confronti dei sottoscrittori, questa stazione appaltante escluderà il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Questa stazione appaltante verificherà, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, del *Codice* se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80.

Sarà imposto all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Questa stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Il RUP si assume l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del "Codice" e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. Questa stazione appaltante **trasmetterà** all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

ART. 8 – SUBAPPALTO

a) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall'art. 105 del "Codice" che si applica nella sua integralità, qualora il concessionario esegua in proprio lavori, opere ed attività di progettazione, con le seguenti specificazioni:

- Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta specificatamente i lavori o le parti di opere, le percentuali e le categorie, che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto non verrà autorizzato.

****** Sul punto si ribadisce che i lavori della categoria prevalente - OG10-classe III - possono essere subappaltati nella misura massima del 30% dell'importo. ******

- L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- Ai sensi dell'art. 31, comma 8 del "Codice", è vietato, per l'attività di progettazione, avvalersi del subappalto, fatta salva la redazione grafica degli elaborati progettuali di cui resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista; è altresì vietato il subappalto per la redazione dello studio geologico, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi.
- Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al due per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al cinquanta per cento dell'importo del [sub]contratto da affidare.
- Qualora il subappalto dovesse riguardare le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, così come individuate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012, questa stazione appaltante, prima di procedere all'autorizzazione del subappalto, verificherà sempre e comunque a prescindere dalle soglie stabilite dal Codice antimafia l'avvenuta iscrizione del subappaltatore in appositi elenchi (WHITE LISTS) istituiti presso ogni Prefettura. In mancanza il subappalto non verrà autorizzato.
- In caso di subcontratti (compresi forniture con posa in opera e noli a caldo) che recano un importo inferiore al 2% dell'appalto ed un'incidenza della manodopera inferiore al 50% del valore del relativo

sub contratto - oggetto di mera comunicazione – l'impresa appaltatrice, in sede di tale comunicazione, è tenuta a dichiarare che l'impresa sub affidataria è iscritta alla "white list" presso la prefettura competente. In caso di verifica della mancanza di iscrizione, questa stazione appaltante procederà a darne comunicazione alle Autorità competenti (Procura della repubblica e ANAC).

b) Qualora il concessionario intenda concedere in subappalto parti del contratto di concessione afferenti specificatamente alla gestione dei servizi, si applica l'art. 174 del "Codice", nella sua integralità.

ART. 9 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

E' fatto obbligo ai concorrenti – in quanto ritenuto elemento essenziale per la partecipazione alla presente gara - di effettuare un sopralluogo, prima della formulazione dell'offerta, in modo tale che i concorrenti interessati possano prendere atto, de visu, dei luoghi di lavoro dove verranno svolte le prestazioni previste in appalto.

Il mancato sopralluogo costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con il Comune di San Teodoro, mediante la trasmissione di una richiesta –obbligatoria- scritta, che dovrà indicare:

- ragione sociale del concorrente per conto del quale sarà eseguito il sopralluogo,
- il soggetto che lo effettuerà e a quale titolo rispetto al concorrente (es. legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico, ecc.),
- il relativo recapito telefonico e di fax e di PEC.

La richiesta dovrà pervenire via PEC: santeodoro@pec.intradata.it entro e non oltre dieci giorni dal termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte.

Il RUP provvederà, a trasmettere al richiedente la convocazione con l'indicazione del giorno, ora e luogo fissato per il predetto sopralluogo.

Il sopralluogo e la presa visione della documentazione di gara devono essere effettuati dal rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCCIA o da attestazione SOA; possono essere effettuati anche da un dipendente dell'operatore economico concorrente se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale ovvero da soggetti diversi solo se muniti di procura notarile.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, la presa visione della documentazione di gara e il sopralluogo possono essere effettuati a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, la presa visione della documentazione di gara e il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti; in tal caso la seconda indicazione non è presa in considerazione e di tale situazione sarà reso edotto il concorrente.

Il Comune metterà a disposizione del concorrente un incaricato che avrà la sola funzione di accompagnamento presso il luogo di esecuzione dei lavori.

A conclusione del sopralluogo il RUP o altro personale dell'Amministrazione all'uopo delegato, rilascerà al referente del concorrente un attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà essere inserito nella busta A "*Documentazione Amministrativa*", così come descritto ai successivi articoli.

L'attestato di avvenuto sopralluogo dovrà essere inserito nella "*Busta A – Documentazione Amministrativa*"

ART. 10 – COMPOSIZIONE DEL PLICO COSTITUENTE OFFERTA

L'offerta è valida per **180 giorni**, decorrenti dalla data di presentazione della stessa.

La stazione appaltante, qualora entro il suddetto termine non si dovesse pervenire all'aggiudicazione, si riserva la facoltà di prorogare il termine di ulteriori 90 giorni

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il suddetto termine (comprensivo della eventuale proroga).

La medesima metodologia dovrà essere adottata anche per quanto attiene alla documentazione costituente l'offerta tecnica ed alla documentazione di cui si compone l'offerta economica

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve contenere al suo interno TRE BUSTE A LORO VOLTA SIGILLATE:

"BUSTA A – documentazione amministrativa"

"BUSTA B – offerta tecnica"

"BUSTA C – offerta economico-temporale".

Nella "*busta A – Documentazione amministrativa*" dovranno essere contenuti esclusivamente i seguenti documenti:

1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
3. DICHIARAZIONI PROTOCOLLO DI LEGALITA' CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
5. ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
6. GARANZIA PROVVISORIA
7. CAUZIONE 2,5% DELL'INVESTIMENTO
8. RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC
9. PASSOE
10. ATTO UNILATERALE DI OBBLIGO

Nella "*busta B – offerta tecnica*" dovrà essere contenuta esclusivamente la documentazione di carattere tecnico necessaria ed indispensabile alla Commissione di gara, per attribuire i punteggi relativi agli elementi di valutazione e precisamente:

11. PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA
12. DETTAGLIATA RELAZIONE

13. BOZZA DI CONVENZIONE

Nella **“busta C – offerta economica - temporale”** devono essere introdotti esclusivamente i seguenti documenti

14. PEF

15. OFFERTA ECONOMICA

16. OFFERTA TEMPO RELATIVA ALLA DURATA DELLA CONCESSIONE

Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

La busta “A” dovrà contenere:

10.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da Rendersi in bollo.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall’impresa mandataria/capogruppo *“in nome e per conto proprio e delle mandanti”*; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie compresi **i progettisti associati** facenti parte del raggruppamento e contenere l’impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento o Consorzio ordinario o Geie dovranno essere indicate le **categorie di lavori che si intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio**.

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e.

In caso di ricorso all’istituto dell’Avalimento la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta solo dagli operatori economici concorrenti. Inoltre la documentazione amministrativa dovrà essere integrata con l’ulteriore documentazione relativa all’impresa ausiliaria, dettagliatamente indicata al PUNTO 7 del presente *Disciplinare di gara*.

La domanda di partecipazione non deve essere sottoscritta dai **progettisti indicati**, in quanto non rivestono il ruolo di concorrenti.

Nel caso di concorrente costituito da rete di imprese si specifica quanto segue:

- a) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;*

- b) *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art.3, comma 4-quater, del d.l. n.5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*
- c) *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: la domanda di partecipazione o l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.*

10.2. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(in forma cumulativa) ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, strutturata nei seguenti termini:

1. Indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto il concorrente, precisando gli estremi di iscrizione (numero, data, codice REA e codice ATECO 2007), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, dai soggetti muniti di rappresentanza e direttori tecnici cessati dalla carica nell'ultimo anno di società che si sono incorporati o fusi nel concorrente; indicazione degli estremi di iscrizione all'albo, solo per cooperative o consorzio di cooperative.
2. Estremi inerenti alle posizioni previdenziale, assicurativa e fiscale
3. Indicazione C.C.N.L. applicato, dimensione aziendale (micro, piccola, media, grande impresa).
4. Attestazione dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del "Codice" (vedasi PUNTO 6 del presente disciplinare).
5. Attestazione dell'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
6. Attestazione di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 **ovvero** di essersene avvalso ma che gli stessi si sono conclusi (indicare la data).
7. Attestazione dell'insussistenza di cause ostative di cui agli artt. 67 e 84, commi 3 e 4 del Codice antimafia (D.Lgs 159/2011).
8. Possesso dell'attestazione di qualificazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell'art. 61 del Regolamento.
9. Dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di cui all'art. 95 del Regolamento.
10. Dichiarazione inerente ad eventuale sub-appalto

11. Dichiarazione inerente al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi relativi alla progettazione (punti 6.7.1 e 6.7.2).
12. Impegno in caso di aggiudicazione a versare all'Amministrazione concedente, **contestualmente** alla firma della convenzione, le somme relative ai costi di seguito riportati:
- spese per Commissione giudicatrice;
 - spese per pubblicazione avviso e esito gara;
 - incentivo per attività del RUP e funzioni tecniche svolte dai dipendenti per attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva del progetto, per predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto di concessione;
 - incentivo per RUP, per collaudi tecnici e amministrativi, per collaboratori tecnico amministrativi, durante l'esecuzione dei lavori, contestualmente agli stati di avanzamento.

****** Si precisa che dovrà essere cura del concorrente quantificare i costi delle voci sopra elencate in funzione degli importi inseriti nel quadro economico del progetto definitivo. ******

13. Di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE o rete di imprese, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio o GEIE o rete di imprese.
14. Di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare, nello studio di fattibilità, posto a base di gara, ed elaborati ad esso allegati.
15. Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, ritenendo pertanto remunerativa l'offerta economica presentata.
16. Di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.
17. Di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi.
18. Di impegnarsi ad adottare per il personale addetto ai lavori e per tutta la durata della concessione, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavori e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si svolgono i lavori.
19. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
20. Di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.241, la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara.
21. Di autorizzare/non autorizzare l'accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

22. Indicazione della PEC ai fini delle comunicazioni inerente alle procedure di gara.

10.3 DICHIARAZIONE PROTOCOLLO DI LEGALITA' CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità *Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa* stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, l'ANAC, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP.

n. 593 del 31.01.2006), nonché dichiarazione ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

10.4 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il DGUE di cui all'art. 85 del "Codice", consiste in un'autodichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione 2016/7 della Commissione Europea del 05 gennaio 2016, attestante l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativi.

Il documento può essere compilato a mano e sottoscritto - al riguardo si rimanda alla circolare del MIT, n. 3 del 18 luglio 2016 pubblicata nella G.U. n. 174 del 27/07/2016.

10.5 ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Rilasciato dalla stazione appaltante attestante l'avvenuto sopralluogo assistito, ovvero dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei luoghi, verificabile sulla base degli atti della stazione appaltante.

10.6 GARANZIA PROVVISORIA

Documentazione attestante il versamento in contanti o in titoli della garanzia provvisoria di cui all'art. 93, comma 1 del "Codice".

10.7 CAUZIONE 2,5% INVESTIMENTO

Documentazione attestante l'avvenuta costituzione della cauzione ex art. 183, comma 13, primo periodo (nella misura pari al 2,5% del valore dell'investimento).

10.8 RICEVUTA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC

Ricevuta di pagamento/versamento in originale del contributo a favore dell'ANAC, ex art. 1, comma 65, della legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006);

10.9 "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi della Delibera ANAC n. 157 del 27.02.2016 e successivi chiarimenti, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatti salvi i requisiti non inclusi nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici per i quali la Stazione appaltante opera autonomamente.

Nello specifico, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

10.10 "ATTO UNILATERALE DI OBBLIGO" Tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell' art.41 del D.lgs. n. 50/2016 sono remunerate con una somma a carico dell'aggiudicatario pari all'1% (uno per cento) dell'importo a base di gara, corrispondente a € 6.147,54. La suddetta somma è comprensiva anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria, salvo capienza, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell'aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016; l'Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all'offerta in uno alla certificazione dell'invio e della ricevuta del destinatario a comprova.

La busta "B" dovrà contenere

In detto plico devono essere contenuti i seguenti documenti, debitamente sottoscritti, **a pena di esclusione**:

10.11 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA a firma di professionista abilitato, dell'intervento che si prevede di realizzare.

Con riferimento agli elaborati tecnici allegati al progetto di fattibilità tecnico economica, si precisa che al fine di individuare puntualmente le Categorie e le Classifiche dei lavori previsti nelle soluzioni progettuali, il calcolo sommario della spesa dovrà prevedere la sommatoria dei lavori per ciascuna delle categorie.

10.12 DETTAGLIATA RELAZIONE nella quale dovranno essere specificate in modo sintetico ed esaustivo:

- a) **Migliorie al Progetto di fattibilità tecnica ed economica;**
- b) **Interventi sugli impianti esistenti;**
- c) **Modalità di gestione e qualità del servizio;**
- d) **Modalità di svolgimento dei servizi e pianificazione delle attività manutentive, volte a garantire il perfetto funzionamento degli impianti nel tempo e la piena efficienza al momento della consegna al concedente al termine della concessione.**

10.13 BOZZA DI CONVENZIONE elaborata conformemente alle Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi proposte dall'ANAC, per quanto applicabili alle disposizioni del nuovo "Codice",

e comunque sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, (vedasi Allegato *Schema di convenzione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica*).

In particolare, attesa la sua funzione di disciplinare i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario per tutta la durata della concessione e rappresentando il nucleo centrale di tutte le relazioni contrattuali relative al progetto, la bozza dovrà chiaramente evidenziare la piena corrispondenza tra gli elementi che costituiscono la proposta e la convenzione stessa, essere in grado di rappresentare nella forma di obbligazioni giuridiche tra le parti, tutte le componenti economiche, progettuali, tecnico-realizzative, gestionali ed amministrative dell'operazione.

Saranno pertanto particolarmente premiali, ai fini della valutazione qualitativa del documento, i contenuti e le modalità delle reciproche obbligazioni, anche finanziarie, delle parti del rapporto concessorio, proposte dal concorrente.

Si specifica che la documentazione contenuta nella busta "*BUSTA B - Offerta Tecnica*", a pena di esclusione, dalla gara, non deve contenere alcun riferimento agli elementi di natura economica-quantitativa che dovranno essere riportati soltanto nella documentazione contenuta nella busta "*BUSTA C – Offerta economica*" (es. canoni, prezzi, durata, tariffe).

La busta "C" dovrà contenere

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti, relativi agli elementi di natura quantitativa, debitamente sottoscritti, **a pena di esclusione**:

10.14 PEF – PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO asseverato dai soggetti di cui all'art. 183, comma 9 del "*Codice*", che documenti i principali indicatori di redditività (VAN, TIR) e/o bancabilità (DSCR) dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere, comprensivi, tra l'altro, delle voci di spesa relative ai costi di gestione e dei singoli servizi, con l'indicazione della diversa imposta applicabile a ciascuno.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il PEF deve riportare, fra l'altro:

- a) Il costo complessivo di realizzazione delle opere;
- b) l'ammontare dei Servizi: *smart city*, gestione, manutenzione compresi nella Concessione;
- c) il valore del Canone Polinomio Omnicomprensivo a copertura dei costi e per la remunerazione del capitale;
- d) il prospetto economico finanziario riepilogativo per tutti gli esercizi;
- e) gli indicatori di equilibrio: flusso di cassa netto, flusso di cassa attualizzato (VAN), tasso interno di redimendo (TIR);
- f) l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile - tale importo, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento;
- g) stima degli importi (in questa fase aleatori) dovuti all'amministrazione per le seguenti finalità, nonché modalità e tempi di corresponsione:
 - spese per Commissione giudicatrice;

- spese per pubblicità gara ed esito;
- spese per attività del RUP e funzioni tecniche svolte dai dipendenti per attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva del progetto, per predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto di concessione;
- spese per collaudo tecnico ed amministrativo, per collaboratori tecnico amministrativi;
- eventuali altre spese previste.

In funzione della futura possibilità di finanziamento dell'opera da parte del comune, il concorrente dovrà produrre a pena di esclusione **due piani** economici finanziari asseverati:

- il primo, con riferimento all'ipotesi di Finanziamento ad integrale copertura dell'investimento da parte del candidato (finanziamento privato del 100% dell'investimento complessivo, da documentarsi ai sensi dell'art.180, comma 7, del DLgs 50/2016 e s.m.i.), mediante risorse finanziarie proprie ovvero attraverso il finanziamento tramite terzi (così come disciplinato all'art. 2, comma 1, lettera m) del D. lgs. 30.05.2008 n. 115);
- il secondo caso con riferimento all'ipotesi di un co-finanziamento da parte dell'Ente Pubblico (a titolo di prezzo) a fondo perduto, per un massimo del 49% del costo dell'investimento complessivo (ai sensi dell'art.165, comma 2, del *Codice* e s.m.i.)

Si chiarisce che al fine della valutazione dell'offerta economica e del tempo verranno considerati i parametri espressi nella sola **ipotesi a)**. Si chiarisce inoltre che il concorrente dovrà allegare apposita dichiarazione di impegno ad accettare tutte le modifiche tecniche che l'amministrazione vorrà introdurre per l'approvazione del progetto esecutivo e che tali modifiche non comporteranno modifiche al canone offerto.

L'**ipotesi b)** non è vincolante per l'amministrazione che in caso di ottenimento di un finanziamento potrà richiedere l'adeguamento del canone e della durata della concessione, partendo dall'ipotesi b), basandosi sul solo principio di equilibrio economico della Concessione così come evidenziato e sancito all'art. 182 commi 2 e 3 del Codice.

10.15 OFFERTA ECONOMICA

Dichiarazione d'offerta in cui il concorrente dovrà evidenziare tutti i presupposti economici finanziari e quantitativi posti a base del PEF; in particolare, questa dovrà contenere le offerte, migliorative rispetto alle condizioni poste a base di gara, relativamente all'ammontare del **Canone polinomio** omnicomprensivo che l'amministrazione dovrà corrispondere al Concessionario.

N.B. Il concorrente dovrà indicare ai sensi dell'art. 95, comma 10 del "Codice" i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, distinti dagli "oneri di sicurezza".

10.16 OFFERTA TEMPO RELATIVA ALLA DURATA DELLA CONCESSIONE

Dichiarazione d'offerta in cui il concorrente dovrà evidenziare: la durata della concessione (espressa in anni);

L'Amministrazione Aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la presente gara senza che i concorrenti possano avanzare eccezione, pretesa o riserva alcuna al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara fino all'aggiudicazione, in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza, ovvero per difetto della disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie, senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

11.1 COMMISSIONE DI GARA

Le attività riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni, del possesso dei requisiti generali e speciali con l'eventuale soccorso istruttorio, sono svolte dalla competente *Commissione di gara* costituita ex art. 1, comma 3, della recente L.R. 1/2017, che ha modificato l'art.9 della L.R. 12/2011, fatte salve le verifiche a cura della stazione appaltante ai sensi dell'art. 81 del DLgs 50/2016.

La S.A. provvederà alle pubblicazioni ex art. 76 comma 3 del DLgs 50/2016.

11.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice composta da tre componenti e, per ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un supplente, il quale sostituisce il componente titolare esclusivamente nel caso di comprovato impedimento permanente.

La commissione è così costituita: (DA DEFINIRE)

- a) **Presidente** - individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, in cui sono iscritti d'ufficio i componenti di cui al comma 7, lettere a) e b) del riscritto art. 9 introdotto con L.R. 1/2017, ed i dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali UREGA nonché, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del Genio Civile e presso i servizi territoriali del Dipartimento regionale della protezione civile ed i dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale che ne facciano richiesta;
- b) **Secondo componente** – individuato mediante sorteggio fra i tecnici esterni all'Amministrazione Regionale esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, attingendo dall'albo di cui all'art. 8, comma 7, ed utilizzando i criteri stabiliti dallo stesso art. 8, comma 6;
- c) **Terzo componente** – nominato dalla stazione appaltante, entro lo stesso termine indicato per il sorteggio di cui al comma 23 del riscritto art. 9 introdotto con L.R. 1/2017 e cioè entro il termine di sette giorni lavorativi, inclusi i tempi di pubblicità, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

La commissione giudicatrice così costituita si insedia immediatamente dopo la conclusione delle attività previste al PUNTO 11.01

Data ed ora delle sedute pubbliche (che potrà impegnare anche più giornate) saranno resi noti con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Comune di San Teodoro e della centrale di committenza.

Le sedute si svolgeranno senza soluzione di continuità, pertanto la Commissione a conclusione di ogni seduta stabilirà la data della successiva.

Potranno assistere e prendere parte attiva alle operazioni di gara tutti gli operatori economici concorrenti per mezzo di un solo soggetto, legale rappresentante e/o direttore tecnico, ovvero dipendente munito di relativa delega e di un documento di identificazione con fotografia e relativa delega.

11.3 OPERAZIONI DI GARA – ATTIVITA' COMMISSIONI

La Commissione di gara di cui al punto 11.1, provvederà nella prima seduta pubblica, o nelle successive, alle seguenti attività:

- I)** verifica della completezza e correttezza formale dei plichi/contenitori pervenuti entro il termine stabilito dal bando e la presenza all'interno delle tre buste;
- II)** apertura della **BUSTA A - Documentazione amministrativa** e verifica, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni presentate ai sensi del bando e del disciplinare di gara e dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario istituito presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, del possesso dei requisiti generali e speciali per l'ammissibilità del concorrente;
- III)** verifica di eventuali situazioni di collegamento sostanziale fra le imprese che partecipano alla gara e ove sussistano elementi precisi e concordanti tali da ricondurre le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera concorrenza, segretezza delle offerte e *par condicio* fra i concorrenti, procedere all'esclusione degli offerenti;
- IV)** verifica che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art.47, comma 1, lett. b) e c) del Codice hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio ed il consorziato dalla gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà in ogni caso e ove lo ritenga necessario ed opportuno, di effettuare in sede di gara controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, con riferimento ai requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice e/o di richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata.

In tal caso l'apertura delle offerte potrà essere ulteriormente rimandata a successiva seduta, che verrà comunicata ai concorrenti all'indirizzo mail indicato in sede di presentazione della documentazione per la partecipazione.

La verifica dei requisiti di carattere generale, autocertificati in sede di gara, sarà in ogni caso effettuata, nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente secondo classificato, ed avverrà secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.

Nel caso in cui non risultino veritiere le autodichiarazioni presentate dall'aggiudicatario, la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria, e ad effettuare nuova aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente che segue in graduatoria.

- V)** all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali;

VI) alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici dell'Amministrazione aggiudicatrice cui spetta provvedere, nei casi previsti dall'art. 48, comma 1, del Codice, all'escussione della cauzione provvisoria, ed alla segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

La Commissione di Gara, nel corso dell'ultima delle sedute pubbliche fissate per la verifica dei requisiti di cui sopra provvederà, **per i soli concorrenti ammessi**, all'apertura della **BUSTA B – Offerta tecnica**, procedendo al controllo formale del corredo documentale prescritto.

Dopo la conclusione dell'attività, si insedia la *Commissione giudicatrice* di cui al PUNTO 11.2 che, in una o più sedute riservate, procederà, per i soli concorrenti ammessi, a valutare nel merito l'offerta tecnica contenuta nella BUSTA B, nell'osservanza delle prescrizioni del presente disciplinare e del progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, assegnando i punteggi relativi ai criteri di valutazione indicati.

Ultimate le superiori operazioni, la *Commissione giudicatrice*, in seduta pubblica, la cui ora e data sarà comunicata a mezzo PEC ai concorrenti ammessi, con almeno 5 giorni rispetto alla data stabilita, darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, di poi procedendo all'apertura della **BUSTA C – Offerta economico temporale** e sulla base dei ribassi offerti, di cui sarà data lettura, procederà ad attribuire il punteggio relativo agli elementi di natura economica e quantitativa. Infine procederà a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica ed all'offerta economico ed a formare la graduatoria.

La Commissione a questo punto, ai sensi del disposto dell'art. 97 del *Codice*, verificherà l'esistenza di eventuali offerte anormalmente basse, ossia quelle che presentano sia la sommatoria dei punti relativi agli elementi quantitativi (canone, durata della concessione), sia la sommatoria dei punti relativi agli elementi di valutazione di cui all'offerta tecnica (elementi qualitativi), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare.

Se l'offerta classificatasi al primo posto della graduatoria non risulterà anormalmente bassa, la Commissione proporrà la nomina del soggetto quale aggiudicatario.

Qualora l'offerta del concorrente primo in graduatoria dovesse risultare anormalmente bassa, il Presidente della Commissione, ex art. 21, comma 2 del citato D.P.R.S. 13/2010, sospenderà la seduta pubblica sino alla definizione del sub procedimento di verifica dell'offerta anomala.

Il sub procedimento di verifica si svolgerà, in una o più sedute riservate, nel rispetto delle disposizioni di cui comma 1 del predetto art. 21 in combinato disposto con l'art. 97, comma 3 del "*Codice*"; l'eventuale esito negativo della verifica comporterà l'esclusione dell'offerta.

La Commissione di gara procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare quella ritenuta congrua.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà proposto quale soggetto aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione, il concorrente da proporre sarà individuato mediante sorteggio.

Il Presidente della *Commissione giudicatrice* rimetterà quindi, alla *Commissione di gara* di cui al PUNTO 11.1, un verbale contenente l'esito della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico per gli adempimenti di cui al punto successivo.

La *Commissione di gara* adotta la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alla stazione appaltante.

11.4 AGGIUDICAZIONE

La S.A. è competente, previa verifica ex art. 32 comma 5 del DLgs 50/2016, ad adottare il provvedimento di aggiudicazione e provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5.

L'aggiudicazione diviene efficace ad esito positivo della verifica dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del "Codice".

Contestualmente alle verifiche di competenza della stazione appaltante, verrà richiesto al concessionario aggiudicatario, a mezzo PEC, di far pervenire entro 15 (quindici) - a pena di revoca dell'aggiudicazione stessa - idonea documentazione, in originale o copia autenticata, atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare per i quali sono già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 183/2011.

In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di assegnare l'appalto al secondo classificato, con conseguente escussione della garanzia provvisoria già presentata, riservandosi ogni azione verso l'aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subiti.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipula del contratto stesso.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di concessione verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Detto termine, resta in ogni caso subordinato alla produzione da parte del concessionario della documentazione espressamente richiesta dalla SA.

Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione antimafia, l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC, nonché all'Autorità Giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria.

In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

11.5 PRELAZIONE DEL PROMOTORE

In caso il Promotore non risulti aggiudicatario, potrà esercitare, entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione provvisoria, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle stesse condizioni offerte dall'aggiudicatario provvisorio.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario provvisorio, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti dell'art. 183, comma 9, del *Codice*.

Laddove, viceversa, eserciti il proprio diritto di prelazione sulla proposta dell'aggiudicatario provvisorio, sarà quest'ultimo ad avere diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese sostenute (da documentare e giustificare) per la predisposizione dell'offerta, nei limiti di cui all'art. 183, comma 9, del *Codice*.

Qualora il promotore non eserciti il proprio diritto di prelazione, l'Amministrazione concedente nomina concessionario l'aggiudicatario provvisorio.

La stipulazione del contratto di concessione potrà avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, previa formalizzazione dell'aggiudicazione della concessione con atto dirigenziale.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal Promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, (nella misura massima del 2,5% del valore dell'investimento), garantite dalla cauzione di cui al PUNTO 10.7 del presente *Disciplinare di gara*.

PUNTO 12 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

12.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

(valutazione dell'offerta ed attribuzione dei punteggi)

La gara sarà espletata tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 183 c. 15, del D.Lgs. 50/2016, avente a base di gara il *Progetto di fattibilità tecnica ed economica*, presentato dal soggetto promotore, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016, con diritto di prelazione da parte del promotore ai sensi dell'art. 183 del medesimo D.Lgs.

Le offerte saranno valutate da una *Commissione giudicatrice* i cui commissari vengono individuati, previo sorteggio, dal Presidente della Sezione centrale dell'UREGA (Ufficio Regionale Gare), decorso il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi sotto riportati ed alla relativa ponderazione, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016.

12.2 OFFERTA TECNICA – punti da 0 a 70 elementi qualitativi

Per la valutazione dell'offerta tecnica saranno presi in considerazione i seguenti criteri e sotto criteri qualitativi ed i relativi punteggi.

Ogni Commissario potrà attribuire, per singolo sotto criterio, un punteggio nella misura massima pari ai “punti sotto criteri”, di cui alla sottostante tabella, diviso il numero totale di Commissari.

Il punteggio di cui sopra sarà assegnato discrezionalmente al singolo concorrente.

OFFERTA TECNICA		Punti	Punti
CRITERI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE		Criteri	Sotto criteri
A	VALORE TECNICO, FUNZIONALE ED AMBIENTALE DELLA PROPOSTA DI PARTENARIATO	DA 0 A 40	
A1	<i>Completezza documentale della proposta e valutazione del rischio</i>		<i>da 0 a 5</i>
A2	<i>Coerenza con le linee di attuazione sulla programmazione di finanziamento asse 4.3 PO FESR 2014/2020</i>		<i>da 0 a 10</i>
A3	<i>Gestionale dei servizi – qualità e servizi offerti sugli impianti e servizi smart cities</i>		<i>da 0 a 10</i>
A4	<i>Capitolato dei lavori – Completezza dei lavori di Tempo di esecuzione dei previsti interventi negli impianti e riduzione dei tempi di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva</i>		<i>da 0 a 15</i>

B	CARATTERISTICHE TECNICHE E METODOLOGICHE DELL’OFFERTA	DA 0 A 30	
B1	<i>Qualità e tecnologia dei sistemi di illuminazione pubblica offerta Efficienza luminosa dei corpi illuminanti (lm/W) - Risultati energetici in termini di riduzione TEP</i>		<i>da 0 a 10</i>
B2	<i>Sistema Call center e numero verde applicativi per Tablet smartphone IOS Android , sistema di telecontrollo e tele gestione</i>		<i>da 0 a 10</i>
B43	<i>Capacità Organizzativa risorse umane e attrezzature</i>		<i>da 0 a 10</i>

N.B. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato deve essere conforme alle impostazioni e alle linee essenziali del progetto posto a base di gara e potrà contenere varianti migliorative con valenza estetica, funzionale, tecnico-costruttive.

12.3 OFFERTA ECONOMICA – PUNTI DA 0 A 20

Il punteggio, con un massimo di **20 punti**, sarà calcolato tenendo conto dei sub-punteggi da assegnare come segue:

OFFERTA ECONOMICA	PUNTI MAX
<i>Canone polinomio omnicomprensivo</i>	20

Alle offerte sarà assegnato un punteggio pari alla sommatoria dei singoli sub-punteggi derivanti dal confronto delle singole tariffe offerte secondo la formula sotto indicata:

$$P_{i-es \text{ ECONOMICA}} = (P_{max} * O_{i-es} / O_{max} 1)$$

Dove:

$P_{i-es \text{ ECONOMICA}}$ = punteggio da assegnare all'offerta i-esima.

P_{max} = punteggio massimo stabilito per percentuale di sconto maggiore.

O_{max} = offerta di maggior sconto percentuale, individuata tra le imprese concorrenti.

O_{i-es} = offerta di sconto percentuale dell'impresa i-esima.

L'ammontare del Canone polinomio onnicomprensivo offerto dai concorrenti non potrà essere superiore a quello indicato dal Promotore in sede di Proposta.

12.4 OFFERTA TEMPORALE – punti da 0 a 10

Il punteggio, con un massimo di **10 punti**, verrà calcolato sulla base del numero degli anni di concessione previsti.

OFFERTA TEMPORALE	PUNTI MAX
durata della concessione [anni]	10

Alle offerte sarà assegnato un punteggio così ottenuto:

$$P_{i-es \text{ TEMPORALE}} = P_{max} * R_a / R_{max}$$

Dove:

$P_{i-es \text{ TEMPORALE}}$ = punteggio da assegnare all'offerta i-esima.

P_{max} = punteggio massimo stabilito per la durata della concessione.

R_a = ribasso in anni offerto dal concorrente i-esimo.

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente.

E quindi il punteggio complessivo relativo all' OFFERTA ECONOMICA – TEMPORALE sarà:

$$P_{i \text{ ECO-TEMP}} = P_{i-es \text{ ECONOMICA}} + P_{i-es \text{ TEMPORALE}}$$

La formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore e per l'attribuzione del punteggio complessivo all'offerta i-esima è la seguente:

$$P_{i \text{ TOT}} = P_{i-es \text{ A}} + P_{i-es \text{ B}} + P_{i-es \text{ ECO-TEMP}}$$

Dove:

- $P_{i\text{TOT}}$ = punteggio totale da assegnare all'offerta i-esima;
- $P_{i\text{-es A}}$ e $P_{i\text{-es B}}$ = punteggi attribuiti al concorrente i-esimo in relazione ai criteri di valutazione A1, A2 e A3 – B1, B2, B3 e B4 di cui alla tabella OFFERTA TECNICA – CRITERI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE;
- $P_{i\text{ECO-TEMP}}$ = punteggi attribuiti al concorrente i-esimo in relazione ai criteri di valutazione di cui alle tabelle OFFERTA ECONOMICA e OFFERTA TEMPORALE;

12.5 RIPARAMETRAZIONE

Si procederà alla riparametrazione distintamente per ciascuno dei criteri.

Successivamente si procederà ad una ulteriore riparametrazione al fine di garantire il necessario rispetto del rapporto tra peso dell'offerta economica e quello dell'offerta tecnica.

Alla migliore offerta tecnica, pertanto, risulterà assegnato il punteggio massimo e, proporzionalmente, si determineranno i punteggi assegnati alle altre offerte.

PUNTO 13 – GARANZIE RICHIESTE - CAUZIONI

13.1 PER I CONCORRENTI

ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del "Codice" dovrà essere prodotta, a corredo dell'offerta, garanzia provvisoria pari al **2%** del valore del contratto (pari ad € 614.754,15).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte;

N.B. A pena d'esclusione, le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere accompagnate da copia conforme della autorizzazione ministeriale, ovvero da dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, dall'intermediario attestante il possesso di detta autorizzazione con indicazione dei relativi dati e la dichiarazione di essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del DLgs n. 58/1998.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario – assicurativo o di altro soggetto di cui al comma

8, dell'art. 93 del "Codice", contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123);
- b) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito
- c) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d) essere corredata da una dichiarazione sostituita di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- e) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, e comunque a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere intestata a tutte le imprese associande.

La polizza presentata sotto forma di fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del Codice.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di polizza online è fatto obbligo di produrre copia cartacea conforme all'originale secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 ovvero copia del CD contenente la polizza sottoscritta digitalmente dai contraenti ovvero copia cartacea con "Codice" di controllo per la verifica online.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, per le imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, l'importo della cauzione è ridotto del 50%.

In detta ipotesi, alla cauzione provvisoria deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia della certificazione UNI EN ISO 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 DPR 445/2000 o, in alternativa, fotocopia conforme all'originale del certificato SOA da cui si evinca, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di sistema di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Si applicano le ulteriori riduzioni percentuali previste dall'art.16 della L.221/2015.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e verrà, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'importo della garanzia, qualora il concorrente sia in possesso di ulteriori certificazioni indicate sempre al comma 7 del succitato art. 93, ancorché non obbligatorie ai fini della partecipazione, dovrà essere calcolato in funzione delle eventuali riduzioni di cui il concorrente potrà fruire in base anche alla cumulabilità di dette certificazioni.

Tutte le certificazioni dovranno essere prodotte in copia, allegate alla polizza di garanzia provvisoria.

N.B.1:

in caso di partecipazione in **RTI orizzontale** ai sensi dell'art. 48 del *Codice*, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), si può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del *Codice*.

N.B.2:

In caso di partecipazione in **RTI verticale**, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento

N.B.3:

In caso di partecipazione in **consorzio** di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

N.B.4:

In caso di **avvalimento** ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

13.2 PER I CONCORRENTI:

ai sensi dell'art. 183, comma 13, primo periodo, la proposta dovrà essere corredata da una ulteriore cauzione pari al **2,5%** del valore dell'investimento (pari ad € 557.640,00).

13.3 PER L'AGGIUDICATARIO DELLA CONCESSIONE:

ai sensi dell'art. 103 del "*Codice*", il concessionario è obbligato a costituire una cauzione definitiva, nei modi e termini previsti nel succitato articolo, anche in riferimento allo svincolo.

Ai sensi dell'art. 183, comma 13, terzo periodo, il concessionario, dalla data di inizio della gestione del servizio (vedasi PUNTO 2.6), è obbligato a costituire una cauzione, a garanzia delle penali relative al mancato o

inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del **10%** del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del "Codice".

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del "Codice", il concessionario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante (amministrazione concedente) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo dei lavori oggetto di concessione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale stabilito in € 1.000.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Per il soggetto responsabile della progettazione è dovuta una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del "Codice".

PUNTO 14 – PAGAMENTO A FAVORE DELL'ANAC

E' previsto, **a pena di esclusione**, il pagamento a favore dell'A.N.AC. dell'importo di **€. 70,00** (euro settanta/00) quale contributo sulla gara per partecipare alla procedura oggetto del presente disciplinare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 65, della L. 266/2005 (Finanziaria 2006), da effettuare nel rispetto delle modalità e delle istruzioni operative fornite dalla stessa Autorità sul proprio sito internet all'indirizzo www.anticorruzione.it (vedi deliberazione n. 1377/2016 e relative istruzioni operative in vigore dal 1.01.2017 ivi pubblicate).

La ricevuta di pagamento/versamento dovrà essere inserita nella "BUSTA A – Documentazione Amministrativa"

PUNTO 15 – MODALITA' DI VERIFICA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – PASS OE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene ai sensi della Delibera ANAC n. 157 del 27.02.2016 e successivi chiarimenti, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatti salvi i requisiti non inclusi nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici per i quali la Stazione appaltante opera autonomamente.

Nello specifico, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-

AVCpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

In ogni caso, qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

Il PassOE dovrà essere inserito nella “BUSTA A – Documentazione Amministrativa”

PUNTO 16 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

16.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso; al tale fine le dichiarazioni devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura

Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione - singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione, inoltre gli importi dichiarati da concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione europea dovranno essere espressi in euro.

16.2 CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono considerate cause di esclusione:

- l’inosservanza del termine fissato per la presentazione del plico;
- l’inosservanza delle modalità di presentazione e confezionamento del plico e delle tre buste in esso inserite;
- la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale di alcuno dei documenti da inserire nella “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;
- la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nella “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”;
- la mancanza, incompletezza o irregolarità sostanziale della documentazione da inserire nella “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”;
- la mancanza di idonea sigillatura dei plichi e di controfirma sui lembi di chiusura degli stessi;

- qualsivoglia richiesta del presente bando a “pena di esclusione”;
- l’assenza nella “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA” dell’Asseverazione del Piano Economico Finanziario da parte di un Istituto di Credito;
- incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, o altre irregolarità tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

16.3 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il soccorso istruttorio va effettuato ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs 50/2016.

16.4 CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l’autorizzazione ai sub- contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall’art. 11, c. 3 del D.P.R. 3 Giugno 1998 n. 252.

Qualora la commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte considerate dal punto di vista dei valori in generale della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate etc., il procedimento di aggiudicazione è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) delle Autorità, che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.

L’Autorità si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

Decorso il suddetto termine di dieci giorni la commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni delle Autorità, dà corso ai procedimenti di aggiudicazione. Nelle more, è individuato il soggetto responsabile della custodia degli atti di gara che adotterà scrupolose misure necessarie a impedire rischi di manomissione, garantendone l’integrità e l’inalterabilità.

La Stazione Appaltante procederà alle richieste di informazioni alla Prefettura ai sensi del nuovo codice e nel caso in cui la comunicazione positiva pervenga successivamente alla stipula il contratto sarà risolto di diritto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 110 del nuovo Codice dei contratti qualora si verificassero le circostanze richiamate dalla norma.

Tutte le imprese, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs 50/2016 (ex art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art.170 del DPR 207/2010), dovranno indicare nell’ambito dell’offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi o di concedere in cottimo, pena il diniego dell’autorizzazione.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Per i concorrenti che presentino dichiarazione sostitutiva relativa al possesso di adeguata attestazione S.O.A. la Stazione Appaltante procederà d’ufficio alla verifica del possesso dei requisiti mediante collegamento telematico al sito dell’Autorità di Vigilanza.

Nel caso in cui risulti che un’impresa non sia in possesso del requisito, si procederà all’esclusione del concorrente.

Ai sensi e per gli effetti della Determinazione n. 5 del 21 maggio 2009, dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l’aggiudicazione dell’appalto in via definitiva, la stipulazione del contratto e la consegna dei lavori sono subordinate alla verifica in capo all’aggiudicatario dei requisiti di natura tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara.

La mancata comprova di tali requisiti comporterà la revoca dell'assegnazione all'aggiudicatario, l'incameramento della cauzione provvisoria e le sanzioni di cui alla legge 28 novembre 2005 n.246, nonché la segnalazione alla ANAC per la sospensione dalla partecipazione alle procedure per un anno. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti del secondo in graduatoria previa l'effettuazione dei medesimi controlli.

Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto di concessione è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni in una percentuale del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

E' esclusa la competenza arbitrale ed il foro competente è quello che ha la competenza territoriale ove ha sede la Stazione concedente.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, si rimanda alle disposizioni contenute nel "Codice", nel Regolamento, nonché, nel codice civile in materia d'appalto ed a quanto stabilito nelle leggi speciali.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e i Concorrenti ai sensi dell'art. 52 D.Lgs 50/2016, da considerarsi sufficienti ai fini della piena conoscenza avverranno esclusivamente per via elettronica mediante **posta elettronica certificata**, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 52 del sopracitato decreto.

Si ricorda che sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione bandi e, nella fattispecie nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto le Imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Si evidenzia che potranno essere richiesti chiarimenti in ordine al presente bando esclusivamente a mezzo fax o posta certificata.

Si rammenta, inoltre, che le richieste di chiarimento dovranno pervenire alla Stazione Appaltante in tempo utile e, comunque, NON OLTRE QUINDICI giorni prima della data di scadenza. La Stazione appaltante pubblicherà risposte a quesiti non oltre il 5° giorno antecedente la scadenza per presentare offerta.

16.5 AGGIUDICAZIONE E ADEMPIMENTI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

L'aggiudicazione diviene efficace ad esito positivo della verifica dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016.

Contestualmente alle verifiche di competenza della stazione appaltante, verrà richiesto al concessionario aggiudicatario, a mezzo pec, di far pervenire entro 15 (quindici) - a pena di revoca dell'aggiudicazione stessa - idonea documentazione, in originale o copia autenticata, atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare, per i quali sono già state prodotte in fase di gara autodichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge 183/2011.

In caso di mancata produzione della documentazione richiesta, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di assegnare l'appalto al secondo classificato, con conseguente escussione della garanzia provvisoria già presentata, riservandosi ogni azione verso l'aggiudicatario, se la cauzione non copre i danni subiti.

L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipula del contratto stesso. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di concessione, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace.

Detto termine, resta in ogni caso subordinato alla produzione da parte del concessionario della documentazione espressamente richiesta dalla stazione appaltante. Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione antimafia, l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'ANAC, nonché all'Autorità Giudiziaria competente ed escuterà la cauzione provvisoria.

In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria alle condizioni economiche e tecniche da quest'ultimo proposte in sede di offerta.

16.6. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto e all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal concorrente, in sede di offerta, ai sensi degli artt. 52, comma 1 e 76, comma 6 del "Codice" e dall'art. 6 del CAD (Codice di Amministrazione Digitale).

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate con raccomandata A/R all'indirizzo Comune di San Teodoro via Vittorio Emanuele 13 – San Teodoro (ME) (preceduta da comunicazione telefonica ai punti di contatto di cui in premessa); diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario/capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.



**Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Tecnico-Manutentiva e Servizio Urbanistico
e Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Anzalone Carmelo)**

